



IL MONDO DEI RIFIUTI (focus)

Giugno 2026

Contenuti della sessione

Contesto generale:

- Dall'economia lineare ai modelli di business circolari
- Percorsi ESG per la valutazione della sostenibilità aziendale

Principi generali

Responsabilità estesa del produttore

Priorità nella gestione

Responsabilità nella gestione

Definizioni

Rifiuti URBANI e rifiuti SPECIALI

- Elenco Europeo dei Rifiuti (EER):
 - Pericolosi assoluti,
 - Non Pericolosi assoluti,
 - Codici a specchio

Adempimenti (rifiuti e obblighi):

- Deposito temporaneo
- Classificazione rifiuti
- Analisi, caratterizzazione
- Campione rappresentativo

ececamere



Perché è importante quanto andremo a vedere:

Rappresentano: **conoscenza, competenze, ruoli**



A seguire i **principali soggetti** che operano nella gestione dei rifiuti e che rappresentano una filiera complessa che va dalla produzione alla gestione finale

Informazioni sostanziali per orientare il rifiuto ad un corretto trattamento, ma anche per capire se è possibile applicare le condizioni del SOTTOPRODOTTO od una ESCLUSIONE.

Produzione ->

- conoscere in modo dettagliato il processo produttivo per determinare quali siano i rifiuti prodotti,
- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) ai rifiuti pericolosi ai sensi del Regolamento n. 1357/2014,
- predisporre la scheda di caratterizzazione (se necessaria)...

Trasporto ->

- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) serve anche per organizzare la fase del trasporto e predisporre la relativa documentazione: ADR, RID, IMDG...
- verificare la validità delle iscrizioni Albo Gestori,
- compilazione o controllare i documenti di trasporto dei rifiuti (FIR).

Trattamento ->

- la scelta del processo di trattamento si basa su scelte legate all'impatto ambientale e all'aspetto economico. Valutazioni [art. 178 D.lgs. 152/06] improntate ai principi di: precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione, oltre al principio di **chi inquina paga** e ai criteri di: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico/economica,
- altro aspetto da considerare è la **priorità** nella gestione dei rifiuti [art. 179 D.lgs. 152/06] -> **la piramide rovesciata**.

ma **ANCHE**: Enti di governance, regolazione e controllo, quali:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**: Definisce le linee guida e le norme nazionali.
- ARERA**: L'autorità nazionale che regola le tariffe e la qualità del servizio.
- Regioni e Province/Città Metropolitane**: Pianificano la gestione del territorio e rilasciano le autorizzazioni ambientali (es. AIA, AUA).
- ATO (Ambiti Territoriali Ottimali)**: Enti locali che organizzano e affidano il servizio di gestione dei rifiuti a livello provinciale o intercomunale.
- Organi di controllo (ISPRA, ARPA, NOE dei Carabinieri)**: Vigilano sul rispetto delle norme ambientali e contrastano gli illeciti.

ecocamere



uno sguardo a livello Europeo



L'Unione europea dispone delle **competenze** per intervenire in tutti gli ambiti della politica ambientale, come ad esempio l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici -> Gli articoli 11 e dal 191 al 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La politica dell'Unione in materia di ambiente si basa sui principi della **PRECAUZIONE** e della **CORREZIONE** alla fonte dei danni causati dall'inquinamento (come ad esempio l'inquinamento dell'aria e dell'acqua), l'**ESAURIMENTO** delle risorse, la **GESTIONE** dei rifiuti e i **CAMBIAIMENTI CLIMATICI**.

Il Parlamento europeo svolge un ruolo fondamentale nell'elaborazione del diritto ambientale dell'Unione e, oltre ad altro, si è occupato della legislazione che deriva dal piano di azione dell'**ECONOMIA CIRCOLARE**

Direttiva 2008/98/Ce (rifiuti):

- E' stata modificata ed integrata dalla [Direttiva 2018/851/UE](#)

Direttiva 1994/62/Ce (imballaggi):

- E' stata modificata ed integrata dalle [Direttiva 2018/852/UE](#)

Direttiva 2006/66/Ce (pile e accumulatori) e

Direttiva 2012/19/UE (RAEE):

- Sono state modificate ed integrate dalle [Direttiva 2018/849/UE](#)



Direttiva 2000/53/Ce (veicoli fuori uso):

- E' stata modificata ed integrata dalle [Direttiva 2018/849/UE](#)

Direttiva 1999/31/Ce (discariche):

- E' stata modificata ed integrata dalle [Direttiva 2018/850/UE](#)

ecocamere





Responsabilità estesa del produttore



DEFINIZIONI: (Art. 183 comma 1 lett. g-bis, D.lgs. 152/2006)

-> Regime di responsabilità estesa del produttore

le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la **responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;**

-> Produttore del prodotto (Art. 183 comma 1 lett. g, D.lgs. 152/2006)

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

I produttori sono chiamati a gestire il fine vita dei prodotti da loro stessi immessi sul mercato, attraverso una responsabilità finanziaria o una responsabilità finanziaria e organizzativa, che può essere attuata in forma individuale o collettiva.

I produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

A LIVELLO EUROPEO (Direttiva 851/2018)

MODELLO CIRCOLARE: Misure che si pongono come obiettivo la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riciclaggio, la simbiosi industriale, il recupero e quindi la riduzione dello smaltimento

Si parla di:

Eco-progettazione, processi di produzione, modelli di consumo, gestione dei rifiuti, mercato delle materie prime secondarie, riutilizzo dell'acqua, innovazione e investimenti, monitoraggio, settori prioritari (come plastica, inerti, rifiuti alimentari, biomasse, materie prime critiche).

A LIVELLO NAZIONALE (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Art. 178-ter dispone:

- ✓ Predisposizione di **appositi decreti** per l'istituzione di *Regimi di Responsabilità Estesa del Produttore* per ogni filiera
- ✓ Mantiene la **responsabilità della gestione dei rifiuti**, come pure la **disciplina della EPR** indicata a partire dall'art. 217 (imballaggi e altre particolari categorie di rifiuti)
- ✓ Adeguamento dei sistemi collettivi **istituiti prima dell'entrata in vigore** del decreto ai principi e criteri della nuova EPR entro il **5 gennaio 2023** (art. 237, comma 9)
- ✓ i **requisiti generali minimi** da rispettare in materia di EPR, così come anticipati dai «considerando» della direttiva europea
- ✓ Le **misure** poste a carico di coloro che sono soggetti a EPR

ecocamere



Criteri di priorità nella gestione rifiuti




L'articolo:

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,

- **dispone che solo in via eccezionale e solo per flussi di rifiuti specifici sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità** qualora **ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale ed ovviamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione**, nel rispetto dei principi di precauzione e responsabilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.

- × prevenzione
- × preparazione per il riutilizzo
- × riciclaggio
- × recupero di altro tipo, es. recupero energia
- × smaltimento



Art. 179, D.lgs. 152/2006

ecocamere



Prevenzione della produzione dei rifiuti



PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE RIFIUTI

L'articolo stabilisce che il Ministero adotti un apposito programma nazionale per fissare obiettivi qualitativi e quantitativi con l'obiettivo di valutare l'efficacia delle misure adottate per ridurre la quantità e la pericolosità dei residui prima che diventino a tutti gli effetti dei rifiuti.

- Programma nazionale che **fissa** idonei indicatori e obiettivi quali/quantitativi per la valutazione **dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti** in esso stabilite.
- Programma nazionale **comprende** misure che vanno dalla promozione di **modelli di produzione e consumi ecosostenibili**, orientati ad una progettazione e fabbricazione di prodotti efficienti, durevoli, scomponibili, riparabili, con assenza di obsolescenza programmata....

Art. 180, D.lgs. 152/2006

ececamere



Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti



Decreto n. 119 del 10/7/2023, vigente dal 16/09/2023, regolamento recante le condizioni per l'esercizio della preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

Sulla base delle singole competenze (**attori**):

- ° Ministero ambiente, ° Ministero agricolo, ° Regioni,
- ° Enti territoriali d'ambito ottimale, ° Comuni (se non costituiti quelli precedenti)

adottano modalità autorizzative semplificate, modalità raccolta differenziata, preparazione di riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero

I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero per i rifiuti di propria competenza.

Ove necessario e dove possibile **Operatori ed Enti si devono adoperare per eliminare sostanze pericolose.**

Per le **frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata è sempre ammessa la libera circolazione** (con strumenti e autorizzazioni dovute) sul territorio nazionale.

In funzione di procedere verso un'economia circolare è necessario conseguire obiettivi distribuiti a partire già dal 2020 fino al 2035.

Art. 181, D.lgs. 152/2006

ececamere



NORME SPECIALI D.lgs. 152/2006



Titolo II

Art. 217 gestione IMBALLAGGI

In conformità alla direttiva 94/62/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/Ce, dalla direttiva (Ue)2015/720 e dalla direttiva (Ue) 2018/852

Titolo III

Art. 227 comma 1 dispone che per i rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto del D.lgs. 152/2006

- Fatte salve le disposizioni di cui agli art. 178-bis (responsabilità estesa del produttore) e 178-ter (requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore), ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
 - rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2012/19/Ue , direttiva 2011/65/Ue e relativi D.lgs. 49/14 e 27/14, e direttiva (Ue) 2018/849.
 - rifiuti sanitari: Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
 - veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/Ce e D.lgs. 209/2003, e direttiva (Ue)2 2018/849;
 - recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: dm 29 luglio 2004, n. 248 .
 - rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/Ce e relativo D.lgs. 27/2016 e direttiva (Ue) 2018/849.

Art. 228 comma 1 Pneumatici Fuori Uso di cui al D.lgs. 209/2003

ecocamere

PRIORITA' e ADEMPIMENTI

Il produttore del rifiuto è il soggetto principale responsabile della corretta gestione e del destino finale dei rifiuti generati dalla sua attività.

Secondo il **Testo Unico Ambientale (Art. 188 D.lgs. 152/2006)**, la responsabilità del produttore iniziale sussiste lungo l'intera catena di trattamento e si esaurisce solo al momento del corretto recupero o smaltimento.

Produttori di rifiuti:

Produttori domestici → I cittadini che generano rifiuti urbani.

Produttori speciali → Aziende, industrie, artigiani e strutture sanitarie....

Priorità:

- autosmaltimento dei rifiuti
- conferimento a terzi autorizzati
- conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione

Cosa fanno l'Impresa o l'Ente quando produttori di Rifiuti – ADEMPIMENTI

- codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire il deposito temporaneo
- nuova tracciabilità dei rifiuti se obbligati (iscrizione al RENTRI)
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati

Anche il singolo cittadino, in quanto produttore originario di rifiuti urbani,

è sottoposto a precisi obblighi di legge per garantire la corretta gestione dei rifiuti domestici secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale del luogo di residenza o domicilio.

La violazione di questi doveri comporta specifiche sanzioni amministrative.

ecocamere



Definizione dei rifiuti



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

il rifiuto è definito come → «**Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.**»

Tre sono gli elementi chiave che troviamo nella definizione:

- **Disfarsi effettivamente:** Quando il soggetto *consegna fisicamente* l'oggetto a un sistema di raccolta o smaltimento.
- **Intenzione di disfarsi:** La *volontà soggettiva di eliminare* un bene perché non più utile o funzionale ai propri scopi (anche se l'oggetto ha ancora un valore economico).
- **Obbligo di disfarsi:** Quando *la legge impone di eliminare* un oggetto per motivi di sicurezza, igiene o tutela ambientale (ad esempio, sostanze contaminate o fuori norma).

I rifiuti vengono suddivisi in base a due elementi:

- ✓ **Origine:** Rifiuti **urbani** (prodotti dalle utenze domestiche o simili) e rifiuti **speciali** (prodotti da attività industriali, artigianali, agricole o di servizio).
- ✓ **Pericolosità:** Rifiuti **non pericolosi** e rifiuti **pericolosi** (che contengono sostanze inquinanti o tossiche).

ececamere



Classificazione dei rifiuti



- ➔ Le modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020 hanno portato alla **revisione dei criteri di classificazione dei rifiuti**.
La nuova formulazione dispone che debbano essere considerati **urbani**: *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata **provenienti da altre fonti** che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'**allegato L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'**allegato L-quinquies**”.*
- ➔ Quindi dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nel nuovo allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs. 152/06, prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies (nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni), sono diventati rifiuti urbani e come tali andranno trattati.
- ➔ Al contrario, non saranno **mai urbani, ma sempre speciali**, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle le attività industriali con capannoni.
- ➔ Altra modifica importante la cancellazione del potere, in capo ai Comuni, di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo i criteri qualitativi e quali-quantitativi dettati dallo Stato, tramite l'abrogazione degli artt. 195, comma 2, lettera e) e 198, comma 2 lettera g) del D.lgs. 152/06.

ececamere



Classificazione dei rifiuti

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> Classificazione → **secondo l'origine**

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

NATURA E COMPOSIZIONE -> allegato L-quater D.lgs. 152/2006

Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono **simili per natura e composizione ai rifiuti domestici** (...) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies

ATTIVITA' -> allegato L-quinquies D.lgs. 152/2006

- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c.
- Le attività non elencate ma ad esse simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (**urbani**);
- i veicoli fuori uso.

ecocamere



Rifiuto -> definizione

Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. -> MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023

Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Classificazione → secondo l'origine

ecocamere



Rifiuto -> altre definizioni



allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ecocamere



Rifiuto -> altre definizioni



allegato L-quinquies

DL n. 153 del 17/10/2024 in vigore dal 18/10/2024

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
2. Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
5. Stabilimenti balneari. (93.29.20)
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante. (55.1)
8. Alberghi senza ristorante. (55.1)
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito. (64)
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

* Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

16. Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 20 bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.**
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
22. Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
23. Bar, caffè, pasticceria. (56)
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
27. Ipermercati di generi misti. (47.11)
28. Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
29. Discoteche, night club. (93.29.10)

ecocamere



RIFIUTI URBANI → nuova definizione/classificazione



la definizione di **rifiuti urbani** di cui alla lettera b-ter) rileva **ai fini degli obiettivi** di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative **norme di calcolo** e non **pregiudica la ripartizione delle responsabilità** in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Art. 183 del D.lgs. 152/2006 lett. b-quinquies

i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 183 del D.lgs. 152/2006 lett. b-sexies

Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su **dati affidabili e raffrontabili** e i **progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace**, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e all'OCSE) Direttiva (UE) 2018/851 (10)

La definizione di rifiuti urbani **NON DIPENDE dallo stato giuridico, pubblico o privato**, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei Comuni oppure direttamente da operatori privati.

ecocamere



RIFIUTI URBANI → nuova definizione/classificazione



Le utenze non domestiche **possono conferire al di fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Tali rifiuti **sono computati** ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art.198, del comma 2-bis)

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono **al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati** al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della **componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**;

le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato **per un periodo non inferiore a due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 238 c10 del D.lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in vigore dal 27 agosto 2022)

Ai sensi dell'articolo **30, comma 5 del DI 22 marzo 2021, n. 41**, l'utenza non domestica deve comunicare al Comune (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti **entro il termine del 31 maggio di ogni anno**.

ecocamere



RIFIUTI URBANI → nuova definizione/classificazione



Cosa cambia?

La norma prevede una **equiparazione ex lege agli urbani** di rifiuti generati da altre fonti, purché:

- si tratti di rifiuti **riconducibili ai rifiuti domestici** indicati nell'allegato L-quater;
- prodotti dalle **attività riportate nell'allegato L - quinquies**.



L'allegato L-quinquies termina con una **disposizione di chiusura** che lascia aperto l'elenco ivi contenuto annoverando tutte le attività che, benché non espressamente previste, **siano simili** per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle contenute nell'allegato.



Non è previsto alcun limite quantitativo per i rifiuti simili, a differenza di quanto fosse normalmente previsto per i rifiuti assimilati agli urbani.

ecocamere



Classificazione rifiuti



Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui **all'allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui **all'allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e **tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti** e, ove necessario, **dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose**. Esso è **vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi**. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

Importantissimo sottolineare come le Linee Guida:

- ✓ **siano state adottate** sulla base di una esplicita previsione di legge statale,
- ✓ **abbiano assunto una forza formale** alla stessa legge
- ✓ **Sono nate** da un confronto e da un coordinamento tra lo Stato e le Regioni

INTERPELLO – CHIARIMENTI OPERATIVI DEL 17/10/2022 (MINISTERO)

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto

→ APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9/8/2021

ecocamere



Produttore del rifiuto



- il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) oltre a
- chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Sulla figura del produttore giuridico ci sono diverse sentenze che è possibile riassumere così:

produttore materiale (appaltatore), laddove non subisca un'ingerenza nella propria attività da parte del **produttore giuridico (committente)**, sarà tenuto ad adoperarsi affinché vengano poste in essere tutte quelle azioni necessarie ad una corretta **gestione del rifiuto** (classificazione, tracciabilità [registri, fir, ...] , corretto avvio a trasporto/recupero/smaltimento per il tramite di soggetti all'uopo autorizzati). Sullo stesso graveranno, inoltre, precisi **oneri di vigilanza** in ordine alla correttezza degli altri soggetti coinvolti nella c.d. *filiere del rifiuto*, sino alla ricezione – e conseguente conservazione - della c.d. *IV copia del FIR*.

Quindi un'ingerenza sull'operatività da parte del **produttore giuridico (committente)** riporta in capo a se stesso delle responsabilità.

L'**obbligo di vigilanza** del committente risorgerà solo alla presenza di una penetrante attività di *direzione e controllo*, volta a privare l'appaltatore della discrezionalità insita nelle sue scelte.

Ciò tuttavia non deve portare il committente a disinteressarsi totalmente degli obblighi su di lui gravanti.

ececamere



Produttore e responsabilità



Produttore iniziale o altro detentore:

provvede direttamente al loro trattamento

o li **affida** a intermediario commerciante

o li **consegna**:

- ad un **raccoglitore/trasportatore iscritto (Albo art. 212)** che consegneranno a impianti autorizzati o a CdR

- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento

La consegna a terzi non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento

ancora →

Art. 188, D.lgs. 152/2006

ececamere



Produttore e responsabilità



- ➔ **trasmissione della «quarta copia» del formulario:**
 - cartacea** - può essere sostituita dall'invio mediante PEC, in questo caso resta al **trasportatore** l'onere della conservazione del documento originale. Resta comunque possibile la consegna a mano, per posta, o attraverso il portale RENTRI. La consegna deve avvenire entro 90 giorni da che il rifiuto entra in impianto (6 mesi per spedizioni transfrontaliere).
 - digitale** - avviene con un flusso telematico automatizzato, in questo caso è il **destinatario** che ha l'onere della trasmissione. Il destinatario (impianto) deve restituire la copia completa del FIR digitale entro due giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto
- ➔ **costi della gestione** dei rifiuti - devono essere sostenuti dal produttore iniziale, nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione, in base al principio secondo cui è **il soggetto che produce un bene inquinante a doverne sostenere il costo**,

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> **ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)**



L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Va seguita **una procedura** che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Il **PRODUTTORE** deve:

- **identificare la fonte** che ha originato il rifiuto consultando i **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20**.
E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione (processo produttivo).
Per esempio: un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).
- **ricercare tra i sotto-capitoli quello indicante la propria attività specifica** e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).

Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Inoltre

- ❑ Se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli **13, 14, 15**
 - ❑ Se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo **16**
 - ❑ Se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sotto-capitolo relativo all'attività.
- Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.

Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Si parla di **una procedura**, vale a dire una **relazione tecnica**, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- classificare le sostanze pericolose
- verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Il Giudizio di classificazione è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio, dai test effettuati.

Non è necessario nella classificazione dei rifiuti non pericolosi 'assoluti' o quando le informazioni acquisite sul rifiuto sono sufficienti a non ricorrere ad analisi o a test.

Dovrebbe essere accompagnato dal **verbale di campionamento**, dai report delle prove dei test effettuati, dalle analisi chimiche

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

Titolo: "Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ"

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Data di rilascio del documento 2. Data di campionamento 3. Identificazione del committente 4. Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall'indirizzo del laboratorio) 5. Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto 6. Descrizione merceologica tipica 7. Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione) 8. Identificazione univoca del campione 9. Descrizione dell'aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica) 10. Caratteristiche chimico - fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600°C) | <ol style="list-style-type: none"> 11. Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr) 12. Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non si applica, ad esempio, alla classificazione armonizzata per categoria) 13. Trasformazione del risultato in mg/kg in % p/p 14. Classificazione CLP per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&L) 15. Esplicitare le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno portato ad attribuirle o a non attribuirle (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test, specificare o fare riferimento ai test report specifici) 16. Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono specificarlo) 17. Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il rationale, il codice EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo attribuite 18. Firma del soggetto che ha effettuato il giudizio di classificazione |
|--|---|

ecocamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Il **campionamento** ha un ruolo fondamentale per una classificazione affidabile dei rifiuti

E' **auspicabile** che il **campionamento** venga condotto secondo delle norme tecniche condivise.

Il **Comitato europeo di normazione** (CEN) ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti per la caratterizzazione dei rifiuti. I documenti tecnici disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata.

A **livello nazionale** la normativa tecnica di riferimento per il campionamento dei rifiuti è la UNI 10802. Tale norma tecnica include al suo interno i riferimenti alla norma UNI EN 14899 e ai CEN/TR 15310-1, 15310-2, 15310-3, 15310-4, 15310-5.

E' necessario **acquisire una serie di informazioni preliminari** circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio.

Si deve sviluppare, prima della raccolta del campione, **un programma di prove ed un piano di campionamento**.

Questo al fine di garantire che **tutti gli elementi della variabilità siano adeguatamente evidenziati e valutati**.

Il **responsabile del programma di prova** avrà tutti gli elementi informativi necessari **per valutare la rappresentatività**, per i parametri oggetto di analisi, del campione (o dei campioni) raccolti rispetto all'intera popolazione.

A **livello comunitario** sono state sviluppate altre norme tecniche di riferimento per il campionamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Eventuali procedure alternative sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme tecniche e producano un risultato altrettanto affidabile.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadro 2.3]

ecocamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Rifiuti non pericolosi assoluti: sono rifiuti che non contengono al loro interno sostanze considerate pericolose.

E' ritenuto non pericoloso senza ulteriore specificazione.

Rifiuti pericolosi assoluti: sono rifiuti che contengono al loro interno un'elevata concentrazione di sostanze inquinanti.

E' necessario conoscere le classi di pericolo (HP) al fine di procedere alla corretta gestione del rifiuto.

Rifiuti con codici a specchio: sono rifiuti classificabili con codici CER "speculari", cioè possono essere pericolosi o non pericolosi.

E' necessaria una valutazione per individuare le eventuali proprietà di pericolo

ecocamere



SENTENZA EUROPEA



Sentenza del 28 marzo 2019 (cause da C-487/17 a C-489/17) Corte di Giustizia Europea

- il detentore di un rifiuto, che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui **composizione non è immediatamente nota, deve**, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e **ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi** onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
- Il principio di precauzione** deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi **si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.**

ecocamere



Deposito Temporaneo



Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, ai sensi dell'art. 185-bis.

Non richiede alcuna autorizzazione ambientale

I requisiti tassativi e cumulativi per mantenere la regolarità del deposito sono divisi in tre macro-aree:

1 → Limiti temporali o quantitativi (a scelta del produttore)

Criterio temporale: Avvio a recupero/smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità accumulate.

Criterio volumetrico (fino a 1 anno): Avvio a recupero/smaltimento quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 30 metri cubi (di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi). Se tale volume non viene raggiunto, i rifiuti devono comunque essere rimossi entro il limite massimo insuperabile di 1 anno dal momento della loro produzione.



Articolo 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006

ecocamere



Deposito Temporaneo



2 → Condizioni tecniche di gestione

Luogo di produzione: Il deposito deve avvenire tassativamente all'interno dell'area di produzione in cui il rifiuto è stato generato. Non sono ammessi depositi cumulativi tra aziende diverse nello stesso sito.

Categorie omogenee: I rifiuti devono essere raggruppati per frazioni distinte e omogenee (es. divieto assoluto di miscelare codici EER/CER diversi o rifiuti pericolosi con non pericolosi).

Etichettatura e imballaggio: Ogni area o contenitore deve essere chiaramente identificato con appositi cartelli recanti il codice EER/CER e la descrizione del rifiuto. I rifiuti pericolosi richiedono idonei imballaggi, etichettatura (es. etichetta gialla con la lettera "R") e il rispetto delle norme di sicurezza sulle sostanze pericolose.





3 → Conseguenze in caso di violazione

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 185-bis trasforma automaticamente il deposito temporaneo in uno stoccaggio abusivo o in un deposito incontrollato. Tali fattispecie integrano un reato contravvenzionale punito con le sanzioni stabilite dall'art. 256 del D.lgs. 152/2006

Articolo 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006

ecocamere





Classificazione e caratterizzazione del rifiuto

Attribuzione del codice EER: Identificare autonomamente il corretto codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (ex CER).

Analisi di laboratorio: Effettuare analisi chimico-fisiche periodiche per determinare la pericolosità o l'ammissibilità in impianti idonei

Scheda descrittiva: Fornire al trasportatore e al destinatario tutte le informazioni necessarie per il trattamento in sicurezza

Scelta dei partner e controllo delle autorizzazioni

Verifica Albo Gestori: Accertarsi che il trasportatore sia regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la specifica categoria di rifiuto.

Verifica Impianto: Controllare la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o dell'autorizzazione unica dell'impianto di destino.

Sostenimento dei costi: Farsi carico interamente degli oneri economici legati alle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento finale

ececamere



Tracciabilità e Adempimenti Documentali

Registro di Carico e Scarico: Annotare cronologicamente i movimenti dei rifiuti entro i tempi di legge (obbligatorio per tutte le aziende che producono rifiuti pericolosi ed alcune categorie di non pericolosi).

Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR): Compilare e firmare il documento che accompagna il rifiuto durante il trasporto.

Quarta copia del FIR: Ottenere dal trasportatore la quarta copia del formulario controfirmata dall'impianto di destino entro **3 mesi** dal conferimento per esonerarsi dalla responsabilità del trasporto.

Dichiarazione MUD: Presentare annualmente il Modello Unico di Dichiarazione ambientale alla Camera di Commercio, se rientranti tra i soggetti obbligati.

Iscrizione al RENTRI: Registrarsi e utilizzare il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti secondo le tempistiche scaglionate previste dalla legge

ececamere



Modello organizzativo PRODUTTORE



Per gestire i rifiuti sulla base delle indicazioni/vincoli normativi affinché per un'impresa sia **possibile tutelare l'ambiente ed evitare la "colpa d'organizzazione"** (connessa al Modello 231 e ai reati ambientali ex Art. 25-undecies), è necessario avere un Modello Organizzativo Integrato.

Integrazione fra:

- struttura gerarchica aziendale
- procedure ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale)
- protocolli del Modello 231.

L'Organigramma delle Responsabilità (Chi fa cosa)

E' opportuno non lasciare la gestione dei rifiuti alle scelte delle singole persone.

Serve costruire un collegamento fra le diverse figure aziendali:

- ✓ **Datore di Lavoro / Vertice Aziendale:** Mantiene la responsabilità strategica, approva i budget per lo smaltimento e firma le deleghe.
- ✓ **Delegato alla Gestione Ambientale:** figura tecnica (es. Responsabile Ambiente o HSE Manager) alla quale vengono conferiti poteri decisionali e (*volendo*) anche di spesa autonomi per la gestione operativa dei rifiuti.
- ✓ **Incaricati di Reparto:** Soggetti formati per vigilare sulla corretta separazione dei materiali e sulla compilazione dei documenti come registri/FIR.

1/4



Modello organizzativo PRODUTTORE



Flusso di Lavoro Standardizzato (Le Procedure Operative)

Importante è **mappare** il ciclo di vita del rifiuto all'interno dell'impresa attraverso procedure scritte e vincolanti:

- **Procedura di Qualifica Fornitori:** Valutare attentamente la validità dell'iscrizione all'Albo Gestori dei trasportatori e le autorizzazioni degli impianti di destino. → Iscrizioni / autorizzazioni scadute devono bloccare l'utilizzo dei loro servizi.
- **Procedura di Caratterizzazione:** Obbligo di campionamento e analisi chimica per ogni nuovo rifiuto o, per i rifiuti sistematici, a scadenze prefissate (es. ogni 12 o 24 mesi).
- **Gestione del Deposito Temporaneo:** Mappatura fisica delle aree di stoccaggio in azienda o nel cantiere, con cartellonistica chiara riportante il codice EER e barriere di contenimento per i liquidi.

Digitalizzazione e Controllo della Tracciabilità

2/4



Modello organizzativo PRODUTTORE e attività di MANUTENZIONE



La gestione dei rifiuti derivanti da **attività di manutenzione** rappresenta un aspetto complesso e delicato nella normativa ambientale italiana.

Il D.lgs. 152/2006 disciplina questa materia con norme speciali e deroghe specifiche per agevolare l'operatività, anche la giurisprudenza è spesso intervenuta

PUNTI fondamentali:

- Chi è il produttore giuridico del rifiuto → il committente (chi riceve il servizio) e il manutentore (chi esegue il lavoro)
- La finzione legale del "Luogo di Produzione" → I rifiuti si considerano legalmente prodotti presso la sede o l'unità locale dell'impresa di manutenzione (**art. 193 comma 19**)
- *Deposito temporaneo!!!*
- Requisiti tassativi per il trasporto

3/4



Modello organizzativo PRODUTTORE e attività di MANUTENZIONE



- Manutenzione di "Infrastrutture a Rete" → grandi opere o servizi a rete (linee ferroviarie, autostrade, reti idriche, linee elettriche o pulizia di fognature), **l'Art. 230 comma 1 D.lgs. 152/06** prevede la possibilità di scegliere (considerare) come luogo di produzione:
 - La sede del cantiere
 - La sede locale del gestore dell'infrastruttura.
 - Un luogo di concentrazione autorizzato dove i materiali vengono raggruppati per una successiva valutazione tecnica (per stabilire se destinarli a riutilizzo o a smaltimento).

ANCORA:

art. 190 comma 11 D.lgs. 152/06 → *I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'art. 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.*

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'Arpa territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

art. 230 D.lgs. 152/06, comma 5) art. modificato dalla Legge 108/2021 → *I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'art. 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.*

4/4

PRIORITA' e ADEMPIMENTI

Trasportatore del rifiuto
Impianto gestore del rifiuto



Cosa fanno l'Impresa o l'Ente *quando gestori di Rifiuti* – ADEMPIMENTI

- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Autorizzazione (scadenza , quantità, prescrizioni, stoccaggi ecc.)
- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Iscrizione Albo (scadenza , quantità, prescrizioni, ecc.)
- iscrizione al RENTRI
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari
- generare e presentare il MUD

ececamere



Modello organizzativo TRASPORTATORE

Un modello che si basa su quattro pilastri operativi.

→ La Governance e il ruolo chiave del Responsabile Tecnico

L'impresa che trasporta i rifiuti ha una figura con responsabilità penali e civili enormi, la cui operatività deve essere integrata nel sistema di controllo aziendale:

→ Protocollo Operativo di Accettazione e Carico

Il reato di "traffico illecito" o "gestione non autorizzata" si previene prima che il camion accenda il motore. Il modello deve prevedere una procedura rigida di **pre-accettazione**:

→ Procedure di Tracciabilità Digitale e Gestione Viaggio

La conformità documentale è il cuore del trasporto sicuro. Errori nei formulari digitali si traducono immediatamente in pesanti sanzioni

→ Gestione dei Mezzi e della Logistica



ececamere



Modello organizzativo IMPIANTO

Per un **gestore di rifiuti** (stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento D.lgs. 152/2006) il modello organizzativo rappresenta un riscontro fondamentale per la sua organizzazione e conseguentemente per la sua difesa. E' un'attività considerata "fonte di rischio ambientale e conseguentemente penale.

Quindi è doveroso integrare:

- vincoli, sicuramente rigidi, delle autorizzazioni ambientali (**AIA, AUA o autorizzazioni uniche** ex Art. 208.....)
- certificazioni **ISO 14001** (Ambiente), **ISO 45001** (Sicurezza sul lavoro)

FASI DA VALUTARE:

- ❖ **La Governance → Separazione delle Funzioni**
- ❖ **Protocollo di Accettazione e Omologazione → Il filtro d'Ingresso**
- ❖ **Gestione delle Aree e dei Limiti di Stoccaggio**
- ❖ **Monitoraggio delle Emissioni e Gestione Emergenze**
- ❖ **Tracciabilità**

ececamere



Modello organizzativo INTERMEDIARIO

L'**intermediario di rifiuti senza detenzione** (iscritto alla **Categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**) svolge un ruolo di «facilitatore» commerciale (regia) della filiera.

Il suo compito principale è connettere le esigenze del produttore del rifiuto con i soggetti autorizzati a trasportarlo e a trattarlo (impianti di recupero o smaltimento), senza mai entrare in possesso fisico del materiale.

Assume una **responsabilità legale, documentale e penale relevantissima** [Art. 188 D.lgs. 152/06].

Il suo ruolo si sviluppa su tre funzioni principali

FUNZIONI:

- ❖ **Commerciale e di Ottimizzazione Logistica**
- ❖ **Tecnica e di Consulenza Specialistica**
- ❖ **Garante**
 - ❖ **Tracciabilità**

ececamere



Principio della Corresponsabilità



La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione **di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo, nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza** nonché nel principio di chi inquina paga....

Art. 178, D.lgs. 152/2006

È possibile riassumere →

Tutti i soggetti (produttore, detentore, trasportatore, intermediario e impianto di destinazione) **sono investiti di una posizione di garanzia verso l'ambiente.**

Non è ammesso il disinteresse: nessun operatore può ignorare le anomalie commesse dagli altri attori della filiera

ececamere



Storia



Il principio della **responsabilizzazione** e della cooperazione **di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo**, nel ciclo di gestione dei rifiuti **si trovava già sul D.L.vo 22/97** (decreto Ronchi, disciplina previgente al D.L.vo 152/06) **nell'art. 2, c. 3:**

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario

Quindi → un sistema pensato / organizzato in modo che il **controllo** avvenga da parte di **tutti i soggetti coinvolti** e l'attenzione di ognuno è determinante per la gestione corretta del rifiuto.

Dalla **giurisprudenza** si evince che → ai sensi del D.lgs. n. 152/06:

- ✓ **art. 178**, la gestione dei rifiuti **costituisce attività di pubblico interesse**, il cui svolgimento richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che se ne occupano.
- ✓ **artt. 188, 193** tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti, sono **responsabili** non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento

ececamere



Dalla giurisprudenza



- ➔ **Cass. III Pen. n. 18038 dell'11 maggio 2007** - precisa che in tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il **soggetto ricevente** il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, **il produttore e il detentore rispondono** a titolo di concorso di reato di cui all'art. 256 D.L.vo 152/06, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione
- ➔ **Cass. III Pen. n. 7461 del 19 febbraio 2008** - **Il detentore o produttore di rifiuto può essere esentato da responsabilità solo se consegna il rifiuto al servizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati all'attività di recupero e smaltimento.** In quest'ultimo caso la responsabilità del produttore è esclusa a condizione che il soggetto privato al quale viene consegnato il rifiuto sia autorizzato al recupero ed allo smaltimento proprio di quel tipo di rifiuto; che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data del conferimento del rifiuto al trasportatore ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. La mancanza di una sola delle anzidette condizioni rende il produttore del rifiuto responsabile dell'illecito smaltimento in forza del principio generale desunto dalla **normativa comunitaria** in base al quale tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento.
- ➔ **Cass. III Pen. n. 13363 del 10 aprile 2012** emerge dall'esame degli artt. 188, 193 e seguenti del D.L.vo 152/06 che **tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono** il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

ecocamere



Dalla giurisprudenza



Cass. III Pen. n. 8018 del 1 marzo 2012 - "l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi, al fine del loro smaltimento, comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare la verifica sia **dell'affidabilità** del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo anche da parte dei collaboratori.

?

...Che dà fiducia, sicurezza; di cui ci si può fidare: le tue promesse non sono molto affidabili; è una persona che dà fiducia e sicurezza.. Un sistema organizzato, una tecnologia, un programma operativo che abbiano buone probabilità di condurre a risultati positivi

POSSIAMO PARLARE QUINDI DI RESPONSABILITA':

- ✓ Amministrativa (D.lgs. 231/2001)
- ✓ Civile
- ✓ Penale

ecocamere



per RIASSUMERE →



Produttori: primi responsabili della corretta codifica, classificazione, in capo a loro le scelte di interlocutori qualificati

Trasportatori: anello di congiunzione logistico e normativo

Impianti di gestione: garantiscono la corretta gestione

Intermediari: rappresentano una guida essenziale per evitare sanzioni, sono facilitatori

***un lavoro di squadra
ogni ruolo è decisivo per la conformità e la sostenibilità***

ecocamere

A large, abstract network diagram with blue nodes and connecting lines, forming a complex, interconnected structure that resembles a brain or a network of relationships.

A square icon with a blue and white geometric pattern, representing the ECOCERVED logo.

ecocerved

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

01/06/2026